

Scade il 31 dicembre il termine di tre mesi dalla presentazione delle dichiarazioni annuali

# Post-it: contabilità da stampare

## Pochi giorni ancora per riportare i dati sui supporti cartacei

Pagine a cura  
 DI NORBERTO VILLA

**L**a regola prevede infatti che i registri contabili tenuti con sistemi meccanografici devono essere stampati entro tre mesi dal termine di presentazione delle relative dichiarazioni annuali. Considerato che il termine di presentazione dei modelli unici relativi al 2008 è intervenuto lo scorso 30 settembre, ecco che aggiungendo a questa data altri tre mesi si giunge alla scadenza di fine dicembre. Fino a quella data per coloro i quali si avvalgono per la gestione contabile di macchine elettrocontabili la situazione è regolare anche in assenza di stampe a patto che in sede di controlli ed ispezioni si possa verificare che la contabilità è aggiornata sui supporti magnetici e che si possano stampare i dati in essi contenuti in sede di richiesta avanzata dagli organi dell'accertamento.

L'obbligo di stampa entro il 31 dicembre riguarda tutti i libri contabili (in primis: libro giornale, inventari e registri Iva) ma occorre subito segnalare una particolarità che riguarda il libro dei cespiti ammortizzabili.

La tenuta di questo registro (che oltretutto in non poche situazioni non è più da considerare obbligatorio) è prevista dall'art. 16 del dpr 600/73 il quale dispone che i contribuenti «devono compilare il registro dei beni ammortizzabili entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione».

Tale affermazione potrebbe apparire in contrasto con quanto prima affermato: in realtà è da ritenere che il termine del 31 dicembre per la stampa dei libri riguardi anche il libro cespiti in quanto la locuzione utilizzata dall'art. 16 fa riferimento (nel caso di libro cespiti meccanografico) al momento entro cui i dati devono risultare annotati (meccanograficamente) sullo stesso, potendo poi il contribuente godere di ulteriori tre mesi per la loro stampa (interpretando in modo diverso si introdurrebbero differenziazioni tra diversi libri contabili priva di razionalità). L'appuntamento con la stampa dei registri è anche l'occasione che per verificare che sia formalmente che da un punto di vista sostanziale tutto sia in

ordine.

Le norme fiscali a tali fini richiamano spesso quelle previste dal codice civile ma indicazioni decisive sono contenute in diverse prese di posizione della Corte di cassazione che allora è bene tenere monitorate.

Il tutto considerando che errori sul punto possono portare a ritenere la contabilità priva di forza probatoria e quindi non in grado di contrastare i pericoli accertamenti induttivi, che superando il dato contabile possono individuare un reddito imponibile del contribuente per altra via.

## Libri, la perfezione è superabile dal Fisco

Una contabilità formalmente perfetta non può pensarsi come una difesa invalicabile per il contribuente. Elementi di fatto che portino a risultati diversi (e sfavorevoli per il contribuente) da quelli contabili possono avere rilevanza. La Corte di Cassazione con la sentenza n. 16430/2008 ha analizzato il caso di un contribuente che aveva ricevuto un avviso di rettifica con cui si contestavano acquisti di beni senza fattura da cedenti non identificati. A fronte di ciò il contribuente aveva adottato come difesa il fatto che tali acquisti non risultavano in contabilità, e considerando che la stessa era regolarmente tenuta non si sarebbe potuto superare il dato in essa contenuta. La cassazione si è invece mossa in direzione opposta chiarendo che in presenza di elementi certi e concreti dai quali si può evincere un certo comportamento, lo stesso è da riconoscere indipendentemente dal suo riscontro in contabilità. D'altra parte l'art. 54 del dpr 633/72 che prevede espressamente la possibilità di desumere l'esistenza di omissioni o false indicazioni da presunzioni (purché gravi, precise e concordanti) anche in presenza di

una contabilità formalmente regolare. Entrambe le censure sono manifestamente fondate. Quindi non è sufficiente «nascondersi» dietro la regolarità formale delle scritture: il giudice tributario ha il potere-dovere di valutare la ricorrenza delle condizioni legittimanti l'accertamento, verificando se le indicate presunzioni sussistano e se abbiano quei caratteri che la legge richiede per l'accertamento in rettifica. Più nel dettaglio la suprema ha sostenuto il principio secondo cui «qualora a seguito di ispezione venga rinvenuta presso la sede dell'impresa documentazione non obbligatoria astrattamente idonea a evidenziare l'esistenza di operazioni non contabilizzate, tale documentazione, pur in assenza di irregolarità contabili, non può essere ritenuta di per sé probatoriamente irrilevante dal giudice, senza che a tale conclusione conducano l'analisi dell'intrinseco valore delle indicazioni dalla stessa promananti e la comparazione delle stesse con gli ulteriori dati acquisiti e con quelli emergenti dalla contabilità ufficiale del contribuente».

© Riproduzione riservata

## Annotazioni a matita, veto assoluto

Non c'è spazio per le annotazioni a matita sul libro giornale. La Cassazione non cambia idea e continua a ribadire tale principio: tra le più recenti si può richiamare la sentenza 16707 del 24 maggio 2005 che ha sancito che costituisce irregolarità nella tenuta delle scritture contabili la scritturazione dei dati con il mezzo della matita ed ha anche disposto che «non sussistendo alcuna incertezza in ordine alla portata della norma non risulta applicabile l'esclusione delle sanzioni».

Il principio è sacrosanto e deriva dai dettami del codice civile da cui si desume che la «registrazione» sul registro non può considerarsi realizzata «con modalità diverse dalla trascrizione definitiva e non dalla precaria annotazione a matita». D'altra parte obiettivo delle scritture contabili è quello di consentire una rappresentazione chiara e completa della consistenza patrimoniale e dei risultati conseguiti

dall'impresa. Partendo da ciò è difficile ipotizzare come una scritturazione a matita e quindi per sua natura precaria, modificabile e alterabile possa ritenersi rispondente a tali esigenze. Ora anche in assenza di un divieto assoluto stabilito dal codice civile circa l'utilizzo di mezzi di scrittura non indelebili, è evidente come considerando l'insieme delle formalità invece richieste in modo espresso deve giungersi a ritenere che anche l'annotazione a matita non risponde alle logiche complessive che hanno portato il legislatore a dettare determinati requisiti per la tenuta delle scritture contabili. Ovvio conseguenza, considerato il richiamo dell'ordinamento tributario alle regole del codice civile al fine di accertare la regolarità della contabilità, è inoltre che l'annotazione a matita effettuata da un imprenditore configura la fattispecie di omessa tenuta delle stesse.

© Riproduzione riservata